

Sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 31 marzo 2026 la Corte di appello di Bologna, quale giudice della prevenzione, ha respinto l'appello proposto dalla [REDACTED] Srl, in persona del legale rappresentante [REDACTED] avverso il decreto del Tribunale di Bologna del 07 novembre 2025, con cui era stata respinta la richiesta della società di essere ammessa al controllo giudiziario volontario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011.

Il Tribunale aveva affermato che la [REDACTED] Srl costituiva una trasposizione della [REDACTED] Srl, società colpita da una interdittiva antimafia, risultando anch'essa di fatto dominata, tramite i propri parenti, da [REDACTED] soggetto vicino all'associazione mafiosa denominata "[REDACTED]", e che anche in caso di accoglimento dell'istanza e di nomina di un amministratore giudiziario non appariva possibile che la [REDACTED] Srl potesse essere bonificata e potesse emendarsi dai collegamenti che manteneva con l'associazione criminosa, tramite il suo amministratore occulto.

La Corte di appello ha ritenuto tale trasposizione ancora attuale e non superata dalla sopravvenuta cessione di tutte le quote societarie della Sa. Srl, da parte dei soci (che erano contemporaneamente soci di questa e della [REDACTED] Srl), a [REDACTED], effettuata in data 14/02/2026, permanendo il rapporto parentale tra costoro, i rapporti economici tra la [REDACTED] Srl e la [REDACTED] Srl, e stante il fatto che i mezzi operativi della [REDACTED] Srl appartengono, in realtà, alla [REDACTED] Srl, che li ha ceduti gratuitamente alla nuova società. Inoltre dalla banca dati dell'INPS risulta che la [REDACTED] Srl ha un solo dipendente, quel [REDACTED] che ha recentemente acquistato tutte le quote societarie della [REDACTED] Srl, già condannato per reati fiscali e socio in affari di tale [REDACTED] condannato per illecita concorrenza in appalti pubblici; nessuna critica è stata mossa in merito alla qualifica di [REDACTED] quale dominus della [REDACTED] Srl, alla quale, nella sua qualità di proprietario della [REDACTED] Srl, egli ha ceduto in comodato gratuito tre autocarri.

La Corte di appello ha perciò ritenuto che, per le ragioni indicate, la [REDACTED] Srl costituisca ancora attualmente il braccio operativo della [REDACTED] Srl. Conseguentemente, ha ritenuto che l'influenza mafiosa sulla [REDACTED] Srl non sia occasionale.

La Corte ha anche ritenuto che il modulo organizzativo di cui alla legge n. 231/2001, adottato dalla stessa, non consenta una prognosi positiva di bonificabilità. Il modello presentato, infatti, è un modulo in bianco privo di dati e di obblighi precisi e puntuali, in particolare in merito ai criteri di scelta dei partners commerciali, onde evitare di intrattenere rapporti con società colpite da provvedimenti inibitori, in merito al controllo sull'operato dell'amministratore, ai criteri di nomina degli organi di vigilanza e ai loro poteri, nonché in merito alla effettiva costituzione di un organo di vigilanza.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso la [REDACTED] Srl, in persona del legale rappresentante [REDACTED], per mezzo del difensore avv. [REDACTED], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 34-bis D.Lgs. n. 159/2011, e il vizio di motivazione.

La Corte ha fondato la sua valutazione negativa sul legame di sangue che esisterebbe tra l'amministratore della [REDACTED] Srl [REDACTED], e l'amministratore della [REDACTED] Srl, benché quest'ultimo ne sia il genero e quindi tra i due sussista solo un rapporto di affinità, e benché la giurisprudenza amministrativa abbia stabilito che i rapporti parentali sono irrilevanti, a meno che si dimostri una loro incidenza nella gestione della società. Ha richiamato il rapporto commerciale tra le due società, risalente al 2023, e la situazione della [REDACTED] Srl descritta nel provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura, ma non ha compiuto la necessaria valutazione prognostica sulla emendabilità della situazione e sulle possibilità di recupero dell'impresa all'economia sana.

La occasionalità dell'infiltrazione mafiosa è stata negata solo per il rapporto parentale tra i soci, per il fatto di operare nello stesso settore economico e nello stesso territorio della [REDACTED] Srl e per i rapporti commerciali

intrattenuti con quest'ultima sino al 2023, ma questi elementi sono in parte erronei, in parte travisanti e in parte irrilevanti.

In ordine ai rapporti commerciali, il decreto afferma erroneamente che essi non sono stati oggetto di doglianza, ed inoltre ha omesso di tenere conto dell'avvenuta cessione delle quote della [REDACTED] Srl da parte dei soci della [REDACTED] Srl e del cambio di sede di questa, atti che dimostrano l'interruzione dei rapporti di partecipazione con la prima società e, in ogni caso, la manifestazione di volontà di bonificare la società. La Corte di appello, invece, ha valorizzato solo gli elementi negativi posti a base dell'interdittiva, senza valutare se le misure adottate dalla società consentano di formulare una prognosi positiva di emendabilità, considerato che il controllo giudiziario mira proprio ad accertare l'effettività del percorso di bonifica.

Anche i requisiti della occasionalità dell'infiltrazione mafiosa e della bonificabilità della società sono valutati in modo assiomatico e senza un concreto riferimento alla società ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce la violazione del D.Lgs. n. 231/2001.

Il decreto impugnato afferma che il modello organizzativo adottato sarebbe un "modulo in bianco", mentre esso risponde ai canoni tipizzati; anche in relazione all'organo di vigilanza vengono precisati i poteri, i requisiti e la sua indipendenza rispetto all'amministratore e ai soci.

Anche in questo caso la motivazione è travisante e apparente, e trascura il fatto che il controllo giudiziario ha la specifica finalità di verificare l'effettiva attuazione delle misure di bonifica adottate da una società sospettata di infiltrazione mafiosa.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per genericità e mancanza di specificità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.

2. Il controllo giudiziario su un'azienda, previsto all'art. 34-bis D.Lgs. n. 159/2011, richiede che questa sia stata colpita da una interdittiva antimafia, abbia impugnato tale provvedimento, e il giudice ritenga che l'attività di agevolazione mafiosa attribuita all'impresa sia occasionale e suscettibile di bonifica, ovvero di eliminazione di ogni possibilità di infiltrazione mafiosa. La sottoposizione a tale controllo, ai sensi del comma 6 della predetta norma, può essere richiesta dall'impresa stessa, interessata, nel periodo di pendenza dell'impugnazione, a proseguire l'attività in vista di una sua piena restituzione al libero mercato, quale impresa sana. In tal caso, questa Corte ha stabilito che "In tema di misure di prevenzione, ai fini dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il Tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, D.Lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa" (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Rv. 280906). Il giudice, pertanto, "non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 34 del citato D.Lgs., sia la concreta possibilità per l'impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose" (Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287660).

La società ricorrente, nel primo motivo di ricorso, lamenta l'apparenza della motivazione in ordine alla non occasionalità dell'agevolazione mafiosa e alla possibilità di bonifica, con travisamento dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti.

Tale doglianza è infondata. Il decreto impugnato, infatti, appare motivato approfonditamente e in modo autonomo rispetto all'interdittiva antimafia, anche alla luce degli sviluppi dell'assetto societario successivi ad essa, ed indica con precisione gli elementi negativi ritenuti tali da far escludere sia l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa, sia la formulabilità di una prognosi positiva.

La Corte di appello ha evidenziato, in particolare, lo stretto rapporto ancora oggi esistente tra la [REDACTED] Srl e la [REDACTED] Srl, società quest'ultima colpita da interdittiva antimafia e impedita ad intrattenere qualunque rapporto con la Pubblica Amministrazione, appartenente a FE.GI., imprenditore ritenuto vicino all'associazione di tipo mafioso "[REDACTED]", guidata dal capo 'ndranghetista [REDACTED], della quale agevolava l'infiltrazione nel tessuto economico. L'esistenza e l'attualità di tale rapporto sono state valutate e motivate sulla base delle relazioni parentali tra i soci delle due società e dei rapporti commerciali tra di esse, dal 2023 ad oggi: gli amministratori e soci della [REDACTED] Srl, figlia e genero del [REDACTED], erano soci anche della [REDACTED] Srl e solo il 14/02/2026, quindi in prossimità dell'udienza di appello, hanno ceduto le loro quote, che sono state peraltro acquisite dal loro predetto parente e affine, ed hanno mutato la sede legale della società, in precedenza posta nella stessa sede della [REDACTED] Srl. Il [REDACTED] inoltre, risulta essere l'unico dipendente della [REDACTED] Srl, secondo la banca dati INPS. Nel 2023 la IMPERO Srl ha intrattenuto rapporti commerciali con la [REDACTED] Srl per un valore di 88.000 Euro e, ciò che maggiormente rileva, ha ricevuto gratuitamente dalla [REDACTED] Srl, in comodato, tre autocarri, con i quali opera.

La valutazione conclusiva contenuta nel decreto impugnato, che la [REDACTED] Srl, che è stata costituita dopo che la [REDACTED] Srl ha ricevuto l'interdittiva antimafia, rappresenti ancora oggi il "braccio operativo" di quest'ultima, appare logica e fondata su dati oggettivi che non sono smentiti nel ricorso, il quale contesta soltanto, ma in termini generici, l'affermazione di scarsa significatività di scelte societarie quali la cessione delle quote della Sa. Srl e il cambio di sede, e quella di rilevanza, al contrario, della cessione gratuita dei mezzi operativi e della permanenza del [REDACTED] nella [REDACTED] Srl, quale unico dipendente registrato all'INPS. Questi ultimi elementi, in particolare, sono stati ritenuti dimostrativi del dominio ancora oggi esercitato dal [REDACTED] sulla [REDACTED] Srl, e tale valutazione appare non manifestamente illogica, dal momento che essi sono effettivamente tali da consentire al [REDACTED], in concreto, di orientare tutte le scelte operative della società, e sono pertanto idonei a dimostrare la non occasionalità della infiltrazione mafiosa della [REDACTED] Srl, che appare al contrario strutturale o quanto meno dello stesso grado di quanto riscontrato per la [REDACTED] Srl.

La ritenuta non occasionalità è particolarmente significativa, in quanto impedisce l'applicazione dell'istituto del controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis D.Lgs. n. 159/2011. Anche sotto tale profilo, pertanto, il decreto impugnato si conforma alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell'impresa" (Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv.284243).

Il primo motivo del ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.

La doglianza circa la valutazione del modello organizzativo previsto dalla legge n. 231/2001, presentato dalla società, perché motivata in modo illogico, carente, apparente e travisante, è invero generica. La società ricorrente si limita, infatti a contrapporre a tale valutazione la sua opinione contraria, peraltro sostenendo soltanto che tale modello corrisponde ai canoni tipizzati e delinea in modo preciso i compiti e i requisiti dell'organo di vigilanza.

Il confronto con la motivazione del decreto impugnato è solo parziale, avendo questo affermato in modo dettagliato, alle pagine 11 e 12, i molti aspetti insoddisfacenti, e in particolare la totale mancanza di concretezza, in ordine ai quali la ricorrente non oppone una specifica contestazione. L'esame del modello organizzativo depositato dalla società, allegato all'atto di appello e così, di fatto, anche al ricorso, consente di valutare la sussistenza delle carenze indicate dalla Corte di appello: si tratta di un modulo del tutto generico, riportante i principi generali e la generica indicazione degli strumenti di controllo di una società richiesti dalla legge n. 231/2001 al fine di escludere la responsabilità da reato della stessa, ma senza alcuna concretizzazione

dei protocolli e delle procedure finalizzate ad evitare la consumazione di reati, che devono invece essere previsti con le caratteristiche necessarie per il tipo di società e i suoi rischi, e senza alcuna concretizzazione dei criteri e delle procedure di costituzione e di

operatività degli organismi di controllo, la cui indipendenza e autonomia rispetto agli amministratori deve essere assicurata in concreto, non essendo sufficiente la mera generica indicazione di tali caratteristiche, come esposte nel modello presentato dalla ██████████ Srl.

La motivazione circa la mancanza di concretezza di tale modello, e la sua inidoneità a dimostrare che la società manifesti ed abbia effettivamente intrapreso un percorso di affrancamento da infiltrazioni mafiose e da ogni pericolo di prosecuzione di tali infiltrazioni, è pertanto logica, approfondita e fondata su elementi concreti.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 1 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2026.